




ALL. DEUR. COL  
N. 143 - 30.11.2009



## Regolamento della Pratica Forense

### ARTICOLO 1 (Domanda)

Il praticante che intenda iscriversi deve presentare, oltre ai documenti richiesti dall'art. 1 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37, apposita dichiarazione scritta nella quale sia espressamente specificato se:

- frequenta corsi post-universitari e/o scuole di specializzazione;
- svolge qualsiasi attività retribuita a carattere continuativo.

In relazione alle predette attività il praticante è tenuto ad indicare le modalità in cui le stesse vengono svolte, nonché a comunicare tutte le variazioni relative alle stesse che intervengano nel corso della pratica.

L'iscrizione deve essere seguita da un colloquio in materia di deontologia.

### ARTICOLO 2 (Dichiarazioni dell'avvocato)

Alla domanda del praticante dovrà essere allegata una dichiarazione dell'avvocato presso cui questo svolgerà la pratica in cui lo stesso, sotto la propria personale responsabilità dovrà:

- indicare il numero e il nome di eventuali altri praticanti;
- indicare la sistemazione all'interno dello Studio;
- attestare la frequenza allo Studio (così come dichiarata dal praticante);
- garantire l'uso delle attrezzature dello Studio e l'esame delle pratiche;
- escludere espressamente lo svolgimento da parte del praticante di mansioni di mera segreteria.

L'avvocato, per poter accogliere un praticante presso il proprio Studio, deve essere iscritto all'Albo degli avvocati con un'anzianità superiore agli anni due.

Per ogni avvocato è consentito avere un massimo di due praticanti, salva motivata deroga concessa da parte del Consiglio dell'Ordine su circostanziata istanza del medesimo avvocato.

### ARTICOLO 3 (Libretto della pratica e Scuole di Specializzazione)

Il praticante deve annotare sul libretto della pratica l'attività svolta di semestre in semestre, per la durata di due anni decorrenti dalla data della delibera d'iscrizione nel registro dei praticanti.

La frequenza dello Studio può essere sostituita:

a)- per un periodo non superiore ad un anno, dalla frequenza di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche della legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell'indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori. Il diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni, è valutato, ai fini del compimento del periodo di pratica, per il periodo di un anno, secondo criteri di cui alla delibera 28 settembre 2002 del Consiglio Nazionale Forense. In ogni caso, la domanda di iscrizione al Registro speciale dei praticanti di cui all'art. 17 R.D.L. 27/11/1933 n. 1578 non ha effetti retroattivi.

b)- per un semestre dalla frequentazione del "Corso di tecnica forense e di preparazione all'esame di avvocato" organizzato dalle Fondazioni Forensi o dagli Ordini.

### ARTICOLO 4 (Libretto della pratica)

Il libretto va compilato con tre tipi di annotazioni: le udienze cui il praticante ha assistito; gli atti giudiziari e stragiudiziali alla cui redazione il praticante ha partecipato, nel numero minimo di cinque; le questioni giuridiche di maggior interesse alla cui trattazione il praticante ha assistito o collaborato nel numero minimo di cinque.

#### ARTICOLO 5 (Annotazioni delle udienze)

Le udienze devono essere almeno venti in ogni semestre, con esclusione di quelle di mero rinvio. Sono di mero rinvio le udienze nelle quali non vi è stata alcuna attività difensiva.

Nello stesso giorno è consentito partecipare a non più di una sola udienza.

La presenza del praticante all'udienza deve risultare da annotazione sul libretto della pratica, previamente vidimato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine o da un suo delegato. A tal fine dovrà essere indicato, per ciascuna udienza, la data, il numero di ruolo, il nome delle parti, l'autorità giudiziaria, una succinta descrizione dell'attività svolta.

Il libretto dovrà essere sottoscritto dal praticante e dal professionista presso il quale la pratica è svolta. Unitamente al libretto devono essere allegate anche le copie dei verbali di udienza dai quali risulti la presenza del praticante.

Non sono considerate valide ai fini della pratica quelle udienze nelle quali l'Avvocato "dominus" svolga attività di sostituto processuale.

#### ARTICOLO 6 (Adempimenti dopo il primo anno di pratica)

Al termine del primo anno di pratica, anche nell'ipotesi in cui non richieda l'autorizzazione al patrocinio, il praticante avvocato dovrà comunque depositare la relazione di cui all'art. 7, comma 1, D.P.R. 101/90.

La predetta relazione dovrà contenere tre casi seguiti dal praticante avvocato con illustrazione degli aspetti giuridici e professionali, nonché due casi di argomento deontologico.

Presupposto indispensabile per l'autorizzazione al patrocinio è l'ottenimento da parte del praticante della partita iva.

#### ARTICOLO 7 (Colloquio dopo il primo anno di pratica)

Successivamente agli adempimenti di cui al precedente art. 6, il praticante avvocato dovrà sostenere un colloquio con l'apposita Commissione consiliare ed alla presenza dell'avvocato che lo ha ammesso a svolgere la pratica nel proprio studio.

Tale colloquio verterà sullo svolgimento della pratica, con particolare riferimento alle attività annotate nel libretto ed ai casi illustrati nella relazione, nonché sulle principali norme che regolano l'esercizio della professione.

#### ARTICOLO 8 (Scuole di specializzazione)

La frequenza dello Studio può essere sostituita, per un periodo non superiore ad un anno dalla frequenza della Scuola di Specializzazione per le professioni legali o di uno dei corsi post-universitari previsti dall'art. 18 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modifiche dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e disciplinati a norma dell'art. 2 del D.P.R. 10 aprile 1990, n. 101. A tali corsi il Consiglio potrà equipararne altri, organizzati e tenuti anche all'estero, previa valutazione della loro specifica capacità formativa in ragione della loro struttura, del programma, dell'indirizzo teorico-pratico e della qualità dei soggetti organizzatori.

In ogni caso la formazione professionale post laurea non può essere inferiore ai due anni solari.

Chi abbia ottenuto il diploma presso una Scuola di Specializzazione prima dell'iscrizione al Registro Speciale dei praticanti dovrà effettuare un anno di pratica professionale "tradizionale" prima di poter conseguire il certificato di compiuta pratica, valendo il diploma come attestato di compimento dell'ulteriore anno di pratica richiesta dalla legge per l'accesso all'esame di abilitazione professionale.

Chi si iscrive al Registro Speciale dei praticanti e contemporaneamente ad una Scuola di Specializzazione, dovrà indicare, al momento dell'iscrizione al registro, il periodo nel corso del biennio, nel quale intenda avvalersi dell'esonero dalla frequenza delle udienze e dello studio del dominus. Tale periodo sarà considerato utile, ai fini del compimento della pratica se e solo se al termine del corso il frequentante consegue il relativo Diploma. Qualora al termine della Scuola di Specializzazione il praticante non ottenga il diploma, potrà tutt'al più avvalersi della previsione di cui al DPR 101/1990, art. 1, comma 3, secondo il quale la frequenza di un corso post-universitario esonera il praticante dalla sola frequenza dello studio (e non dalle udienze) per il periodo di un anno, e dovrà di conseguenza integrare la pratica compiuta con l'adempimento di tali attività.

Chi si iscriva al Registro Speciale dei praticanti in costanza di frequenza ad una Scuola di Specializzazione, potrà conseguire il certificato di compiuta pratica se, e solo se, nel frattempo abbia conseguito il diploma e, in più, abbia compiuto un ulteriore anno di pratica. In caso contrario varrà quanto stabilito al comma precedente, e fermo, in ogni caso, il principio secondo il quale il periodo complessivo di formazione post laurea del praticante e di iscrizione al Registro Speciale dei praticanti non può essere inferiore a due anni solari.

#### ARTICOLO 9 (Scuola Forense)

La Scuola Forense organizzata dal Consiglio dell'Ordine è utile integrazione della pratica e la frequenza alla stessa è raccomandata.

La partecipazione del praticante alle singole lezioni è attestata mediante la raccolta delle firme dei presenti.

#### ARTICOLO 10 (Compiuta pratica)

Al termine di entrambi gli anni di pratica deve essere presentata, contestualmente al libretto, un'ampia relazione illustrativa delle attività svolte nell'anno, anche se già indicate nel libretto, compresi i problemi di natura deontologica eventualmente trattati nello stesso periodo.

È facoltà del Consiglio dell'Ordine effettuare colloqui, anche programmati, con i praticanti, da svolgersi al termine di uno o più dei semestri di pratica, secondo i criteri che riterrà più opportuni, al fine di verificare l'effettività della pratica svolta.

#### ARTICOLO 11 (Autorizzazione al patrocinio)

L'autorizzazione al patrocinio, di cui all'art. 8, 2° comma, D.P.R. 1578/1933, potrà essere concessa, su richiesta dell'interessato, per un periodo non superiore ad anni sei, dopo aver sostenuto un colloquio con la Commissione di cui all'art. 7. Il colloquio dovrà vertere in materia processuale, civile e penale.

Il patrocinio avrà inizio dalla data della delibera autorizzativa del Consiglio dell'Ordine ed andrà a scadere improrogabilmente, qualunque sia la data di richiesta dell'interessato, trascorsi sei anni ed un giorno dalla scadenza del primo anno di pratica.

L'autorizzazione al patrocinio non verrà concessa ai praticanti avvocati che sostituiranno il primo anno di pratica con il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'art. 16 del D. Lgs. n. 398/97, non frequentando lo studio e non assistendo alle udienze. L'autorizzazione potrà essere concessa soltanto dopo il completamento del secondo anno di pratica.

#### ARTICOLO 12 (Trasferimento di studio)

Qualora il praticante abbandoni lo Studio del professionista presso il quale ha iniziato la pratica per trasferirsi in altro Studio, deve darne immediata comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine con allegata dichiarazione dell'avvocato che accetta il praticante con le stesse modalità di cui all'art. 2. L'eventuale pratica effettuata nel nuovo Studio prima di tale comunicazione non sarà riconosciuta ai fini del certificato di eseguita pratica.

Nel caso in cui il praticante abbandoni lo Studio, ovvero non vi svolga attività per un periodo continuativo superiore ai sessanta giorni, il professionista presso il quale la pratica è svolta è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al Consiglio dell'Ordine.

Su domanda (in cui devono essere indicate le modalità concrete di svolgimento della pratica stessa) e previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, il praticante potrà integrare la pratica seguendo anche l'attività di un altro studio. Il Consiglio dell'Ordine, in sede di autorizzazione, può deliberare anche in merito alle modalità in cui dovrà essere svolta la pratica integrata al fine di essere ritenuta valida.

#### ARTICOLO 13 (Mancata o tardiva presentazione del libretto)

In caso di mancata, ovvero tardiva presentazione del libretto, così come in caso di mancata approvazione del medesimo, il praticante non potrà usufruire del semestre ai fini del conseguimento del certificato di compiuta pratica. Lo stesso effetto conseguirà alla mancata, ovvero tardiva, presentazione della relazione al termine del primo anno di pratica.

In caso di mancata approvazione della relazione annuale tempestivamente presentata, il praticante potrà presentare una nuova relazione entro 15 giorni dalla comunicazione che gli verrà data. L'approvazione di tale nuova relazione avrà effetti *ex tunc*.

Il Consiglio, nei casi di comprovata impossibilità di provvedere a tali adempimenti potrà concedere deroghe e proroghe speciali.

#### ARTICOLO 14 (Vigilanza sull'effettivo svolgimento della pratica)

Ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.P.R. 10 aprile 1990 n. 101, il Consiglio dell'Ordine vigila sull'effettivo svolgimento della pratica. A tal fine potrà, a sua discrezione e salvi altri controlli, eseguire le opportune verifiche presso le Cancellerie, nonché convocare ed interrogare il praticante ed il professionista (o i professionisti) presso il cui studio la pratica è svolta, allo scopo di vagliare l'idoneità e l'adeguatezza della pratica.

#### ARTICOLO 15 (Pratica all'estero)

La pratica può essere svolta parzialmente all'estero, frequentando lo studio di un avvocato straniero o di un avvocato italiano che abbia uno studio all'estero, a patto che la stessa sia limitata a non più di due semestri, escluso comunque l'ultimo, e che sia previamente autorizzata dal Consiglio dell'Ordine.

A tal fine il praticante dovrà presentare una dettagliata richiesta di autorizzazione a cui dovrà essere allegata anche la dichiarazione dell'avvocato presso il cui studio sarà accolto.

Il Consiglio dell'Ordine, esaminata la domanda e se del caso sentito il richiedente, autorizza la pratica indicando le modalità concrete in cui la stessa dovrà essere svolta.

Al termine del periodo autorizzato il praticante dovrà presentare una dettagliata relazione dell'attività svolta nello Studio legale controfirmata dal professionista presso il quale la pratica è effettuata.

Qualora le condizioni di esercizio della pratica siano ritenute non soddisfacenti, il Consiglio può non autorizzare la pratica all'estero, o, qualora non vengano rispettate le modalità indicate, non convalidare il periodo precedentemente autorizzato.

#### ARTICOLO 16 (Responsabilità per le dichiarazioni rese)

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto, o in altre attestazioni rilasciate in relazione allo svolgimento della pratica, potrà comportare conseguenze disciplinari a carico del praticante e del professionista presso il quale la pratica è svolta.

In particolare, il professionista è impegnato moralmente, in omaggio ai principi di lealtà e correttezza, a seguire il praticante per contribuire alla sua formazione professionale e deontologica e a verificare e confermare la veridicità delle relazioni e del libretto.

#### ARTICOLO 17 (Termini per il deposito del libretto della pratica)

Il libretto della pratica e la documentazione ad esso allegata dovranno essere depositati presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla scadenza del primo, del secondo e del terzo semestre cui si riferisce la convalida.

#### ARTICOLO 18 (Quarto semestre e certificato di compiuta pratica)

Almeno trenta giorni prima della scadenza del quarto semestre, il praticante avvocato dovrà depositare, presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine, una relazione vertente su tre casi seguiti, di cui dovranno essere evidenziati gli aspetti giuridici e professionali, nonché su due casi di argomento deontologico.

Il libretto della pratica e la documentazione richiesta dovranno essere depositati, improrogabilmente, alla scadenza del semestre, al fine di consentire al Consiglio dell'Ordine l'esame dell'attività svolta ed il tempestivo rilascio del certificato di compiuta pratica, soprattutto se la richiesta è effettuata in prossimità della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione all'esame di avvocato.

#### ARTICOLO 19 (Cancellazione d'ufficio dal registro dei praticanti)

Il praticante avvocato autorizzato al patrocinio sarà cancellato dall'elenco dei praticanti abilitati, alla scadenza del periodo di patrocinio previsto dalla legge, con delibera da notificarsi a cura della Segreteria del Consiglio. Tutti i praticanti saranno cancellati dal Registro Speciale alla scadenza del settimo anno decorrente dalla data di iscrizione, a seguito di procedimento amministrativo.

#### ARTICOLO 20 (Norma transitoria)

Questo Regolamento entrerà in vigore a decorrere dall'1/1/2010.

Al fine di dare allo stesso adeguata pubblicità esso sarà affisso alla bacheca della sede dell'Ordine ed inviato a tutti gli iscritti all'Albo e a tutti i praticanti già iscritti nel Registro. Questi ultimi dovranno uniformarsi al presente regolamento e, se del caso, produrre la documentazione integrativa necessaria, entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore, limitandosi, i praticanti al secondo anno di pratica, alla documentazione relativa allo stesso.

#### ARTICOLO 21 (Pubblicazione e divulgazione)

Copia della presente delibera sarà pubblicata sul sito Internet del Consiglio e sarà comunque inviata a tutti gli iscritti all'Albo, nonché a tutti i praticanti avvocati perché si adeguino alle disposizioni in essa contenute.